



COMUNICATO UFFICIALE N. 23/TB – 8 NOVEMBRE 2017

23/71

CAMPIONATO NAZIONALE "D. BERRETTI"

RECUPERO GARE CAMPIONATO "D. BERRETTI"

Si rammentano le norme relative ai recuperi delle gare in vigore:

Le gare non iniziate, o posticipate, dovranno essere recuperate, nei **15 giorni successivi**, nella data che sarà fissata dalla Lega, salvo diverse esigenze di carattere sportivo.

Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta la prosecuzione, in altra data, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dall'arbitro.

Per le gare interrotte, le due società hanno facoltà di accordarsi per disputare la prosecuzione della gara il giorno successivo, previa ratifica dell'accordo da parte della Lega Pro. In caso di mancato accordo fra le due società, o di mancata ratifica da parte della Lega Pro, il Presidente della Lega Pro provvede a fissare la data di prosecuzione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento.

La prosecuzione delle gare interrotte avviene con le seguenti modalità:

- a. la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell'interruzione, come da referto dell'arbitro;
- b. nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento dell'interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta dell'arbitro il giorno dell'interruzione, con le seguenti avvertenze:
 - 1) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;
 - 2) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;



- 3) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
- 4) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
- 5) le ammonizioni singole inflitte dall'arbitro nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
- 6) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.

Per le gare annullate il Presidente della Lega Pro provvede a fissare la data di ripetizione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni.

Publicato in Firenze il 8 Novembre 2017

IL PRESIDENTE
Dott. Gabriele Gravina